

Articolo 46

(Contenuto professionale dei servizi) (47)

1. Al fine di promuovere la qualità delle prestazioni erogate dalle strutture e dai servizi oggetto del presente regolamento e di tutelare e valorizzare le esperienze professionali acquisite dagli operatori, la Regione Puglia riconosce i titoli di studio già individuati a livello nazionale per l'esercizio delle professioni di assistente sociale, educatore professionale sociopedagogico, pedagogista, educatore professionale sociosanitario, operatore sociosanitario e promuove percorsi di formazione professionale per la riqualificazione di operatori già in servizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento, pur non in possesso dei titoli di studio richiesti dalle normative successive, purchè non in contrasto con le norme comunitarie e nazionali vigenti.

2. Per lo svolgimento della funzione educativa nel settore dei servizi socio assistenziali e socio educativi, nel rispetto di quanto stabilito dalle norme vigenti, è richiesto il possesso della qualifica di educatore professionale sociopedagogico e della qualifica di pedagogista di cui alla legge 27 dicembre 2017 n. 205, commi 594598.

3. Nell'ambito di servizi socio assistenziali che abbiano carattere prevalente di servizi socio riabilitativi, e ad elevata integrazione sociosanitaria, per lo svolgimento della funzione educativa è richiesto il possesso della qualifica di educatore professionale sociosanitario di cui alla legge 27 dicembre 2017 n. 205, comma 596.

4. I soggetti che alla data del 01.01.2018 hanno svolto l'attività di educatore per un periodo minimo di dodici mesi, anche non continuativi, documentata mediante dichiarazione del datore di lavoro ovvero autocertificazione dell'interessato ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, possono continuare ad esercitare tale attività; per tali soggetti il mancato possesso della qualifica di educatore professionale sociopedagogico e di educatore professionale sociosanitario non può costituire, direttamente e indirettamente, motivo per la risoluzione unilaterale dei rapporti di lavoro in corso alla data del 01.01.2018, né per la loro modifica, anche di ambito, in senso sfavorevole al lavoratore.

5. Tutte le strutture e i servizi di cui agli articoli del Titolo V del presente regolamento devono avere un coordinatore. Salvo quanto espressamente definito per specifiche strutture o servizi, il coordinatore deve essere in possesso dei titoli di laurea prescritti dalla normativa vigente per l'accesso alle qualifiche di cui al comma 2. Sono fatte salve le posizioni di coordinamento già ricoperte nelle strutture e nei servizi sulla base delle disposizioni previgenti alla data del 01.01.2018.”

Note

(47) Articolo già modificato dal r.r. n. 11/2015, art. 22, e dall'art. 16, del Regolamento regionale 7 agosto 2008, n. 19. è stato sostituito dal r.r. 10/2018, art. 2 , comma 1.